



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 150

Del 12/01/2026

---

Identificativo Atto n. 4

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

**Oggetto**

**CAP HOLDING S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI) IN VIA RIMINI, 38 E SEDE OPERATIVA IN COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) IN LOCALITÀ CASCINELLO VALERIO, S.N.C.. PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON D.D.U.O. N. 18689 DEL 23/11/2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 208 E 211 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. IMPIANTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE FINALIZZATO ALLA CARBONIZZAZIONE ANOSSICA DEI FANGHI AD ALTA TEMPERATURA (R1).**

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati    parte integrante



## Regione Lombardia

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la D.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il D.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della D.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461";
- la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.g.r. 30 dicembre 2020, n. 4174, "Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'Autorizzazione Unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali";
- il D.d.g. 25 agosto 2020, n. 9972 "Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della L.r. 26/2003 – Aggiornamento e modifica del D.d.g. 13866/2009;
- la D.g.r. 25 maggio 2022, n. 6408 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinatae (PRB);
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura della Giunta regionale, ed in particolare le D.g.r. n. XII/5726 del 10/11/2025 e n. XII/5694 del 30/12/2025 (XII e XVI Provvedimento Organizzativo 2025), che definiscono il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale Ambiente e Clima;

**PRESO ATTO** che la Ditta CAP Holding S.p.A., con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Rimini n. 38 e sede operativa in Comune di Robecco sul Naviglio (MI), Località Cascinello Valerio s.n.c., con nota depositata in data 12/11/2025 (in atti regionali prot. n. T1.2025.0178124 del 12/11/2025– prat. SAUR 439531), ha presentato istanza, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/06, per la proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.d.u.o. n. 18689 del 23/11/2023 per la realizzazione



## Regione Lombardia

e l'esercizio di impianto sperimentale finalizzato alla carbonizzazione anossica dei fanghi ad alta temperatura (R1);

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 la durata dell'autorizzazione è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni;
- nell'ambito dell'istanza sopraindicata la ditta ha dichiarato che la richiesta di proroga è motivata dai ritardi intervenuti nella messa in esercizio dell'impianto sperimentale, installato solo nel mese di luglio 2025 per esigenze operative del fornitore della tecnologia, che non hanno consentito il completamento delle fasi prevista dalla sperimentazione;
- l'istanza di proroga non prevede modifiche alle caratteristiche dell'impianto, né alle condizioni autorizzative vigenti;

**RICORDATO** che:

- in data 17/11/2025, con prot. reg. T1.2025.0180705, Regione Lombardia ha inoltrato alla ditta una richiesta di completezza documentale, alla quale il Proponente ha dato riscontro trasmettendo la documentazione integrativa in data 20/11/2025, con prot. reg. T1.2025.0182868;
- a seguito del completamento dell'istanza, la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, e contestualmente ha convocato la Conferenza di Servizi con nota in atti reg. prot. n. T1.2025.0184411 del 24/11/2025;

**PRESO ATTO** che la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/12/2025, di cui al verbale trasmesso con nota T1.2025.0197568 del 23/12/2025, ha espresso parere favorevole alla proroga di ulteriori 2 anni dell'autorizzazione già rilasciata con Decreto n. 18689 del 23/11/2023 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto sperimentale finalizzato alla carbonizzazione anossica dei fanghi ad alta temperatura (R1) a CAP Holding S.p.A. per l'impianto di Robecco sul Naviglio, sito in Località Cascinello Valerio s.n.c. alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico;

**RICHIAMATO** il contributo del Parco Lombardo della Valle del Ticino, pervenuto in atti reg. prot. n. T1.2025.0195579 del 18/12/2025, ed acquisito nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi ed allegato al relativo verbale, con il quale l'Ente, preso atto che l'istanza non comporta modifiche al quadro autorizzativo vigente, conferma le condizioni già espresse nel precedente parere del 31/10/2023 non rilevando, per quanto di competenza, motivi ostativi alla concessione della proroga dell'autorizzazione;



## Regione Lombardia

**PRESO ATTO**, altresì, che le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, nonché il piano di monitoraggio, sono riportati nell'allegato A (Allegato Tecnico), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto di poter prorogare l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/06, rilasciata alla Ditta CAP Holding S.p.A. per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione finalizzato alla carbonizzazione anossica dei fanghi ad alta temperatura (R1);

**RICORDATO** che la D.g.r. n. 19461/2004, richiamata in premessa, in materia di fidejussioni prevede che:

- le garanzie finanziarie dovranno essere presentate, nel caso dell'approvazione del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui l'ente competente comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
- nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro il suddetto termine, l'ente competente può revocare l'autorizzazione, previa diffida;

**DATO ATTO** che il termine di 75 giorni previsto dagli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/2006 per la chiusura del procedimento è stato rispettato;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali, individuate dalla D.g.r. n. 5605 del 30/12/2025;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, in particolare, punto 5.1.5.1 "Favorire l'applicazione delle BAT (Best Available Techniques) e la riduzione degli impatti dalle attività produttive e gestione rifiuti";

**SI ATTESTA** che in adempimento alle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, in assenza di liberatoria antimafia, l'autorizzazione è corrisposta sotto condizione risolutiva e conseguente revoca in caso di informativa antimafia interdittiva, così come disposto dall'art. 92 comma 3 D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L.r. 17/2014;

**DATO ATTO** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;



## Regione Lombardia

### DECRETA

1. di concedere, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Ditta CAP Holding S.p.A. con D.d.u.o. n. 18689 del 23/11/2023, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Rimini n. 38, e sede operativa nel Comune di Robecco sul Naviglio (MI), Località Cascinello Valerio s.n.c., all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione finalizzato alla carbonizzazione anossica dei fanghi ad alta temperatura (R1), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché secondo la planimetria predisposta in conformità alla D.g.r. n. 4174/2020, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del medesimo decreto ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06, dalla Città Metropolitana di Milano, che può avvalersi del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto;
6. di determinare in € 21.195,38 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito riportate:

Operazioni	Tipo rifiuti	Quantità	Importo (€)
R1	Non pericolosi	45 t/anno	21.195,38
<b>TOTALE</b>			<b>21.195,38</b>

La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.g.r. 19461/04; la durata di tale fideiussione dovrà essere conforme alla durata della presente autorizzazione, più un anno (per un totale di 3 anni) e la mancata presentazione entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla D.g.r. sopra citata;

7. di dare atto che l'autorizzazione diverrà efficace dall'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;



## **Regione Lombardia**

8. di disporre che il presente atto sia trasmesso via posta elettronica certificata a Cap Holding S.p.A., alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Robecco sul Naviglio, ad A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Milano, ad A.T.S. Milano, al Comando VV.F. di Milano e al Parco del Ticino;
9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L. ad esclusione degli allegati, che saranno pubblicati sul portale web di Direzione all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nella sezione Rifiuti;
10. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di notifica della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di notifica.

Il Dirigente  
FILIPPO DADONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.